



ORIGINALE

N. 39

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175,
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI

L'anno *duemiladiciassette*, addì *ventotto* del mese di *settembre* alle ore *20.30* nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria .-1^ convocazione, con l'intervento dei Sigg. :

	PRESENTE	ASSENTE
DE LORENZO BURATTA Alessia	[x]	[]
DE MARTIN D'ORSOLA Luigi	[x]	[]
DE MARTIN FABBRO Ivano	[x]	[]
DE MARTIN TOPRANIN Carlo	[x]	[]
DE MONTE PANGON Giuseppe	[x]	[]
STAUNOVO POLACCO Marco	[x]	[]
TOPRAN D'AGATA Andrea	[]	[x]
ZAMBELLI GNOCCO Ivan	[x]	[]
ZAMBELLI TITTON Giorgio	[x]	[]
ZANDONELLA Daniele	[x]	[]
ZANDONELLA MAIUCCO Alessandro	[x]	[]
Totale	10	1

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Sig. TAIBI Dr. Giuseppe

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni.

Il Responsabile del Servizio Associato Economico Finanziario

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, nel quale sono indicate tutte le **partecipazioni dirette ed indirette del Comune**;

PRECISATO che l'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

RITENUTO, però, di escludere dalla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, le **partecipazioni indirette** evidenziate nel succitato allegato A), per le seguenti motivazioni:

“ L'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, disciplina le varie definizioni contenute nel testo normativo e, al comma 1, lett. g), dà la seguente definizione di «partecipazione indiretta»: “La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.”

L'esatta definizione di **controllo** la troviamo, invece, nell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, che, testualmente, recita:” La situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. “

Ebbene, **nei confronti delle partecipazioni dirette**, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune **non può assolutamente esercitare l'attività di controllo**, così come prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto:

- 1) Non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,
- 2) Non dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,
- 3) Non ha un' influenza dominante verso tale società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa,
- 4) Non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

Pertanto, si ritiene di effettuare la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, solamente per le società partecipate direttamente dal Comune;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, **come risultante nell'allegate schede alla presente proposta di deliberazione**, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente proposta di delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO CHE, per le motivazioni di cui alle schede allegate, si ritiene di mantenere le partecipazioni attuali, senza prevedere interventi di razionalizzazioni, non sussistendo le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni, né per l'adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, né per interventi di contenimento dei costi di gestione;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n. 10 del 29/04/2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTA l'urgenza derivante dalla necessità di potere rispettare il termine del 31 ottobre per l'inserimento dei dati della ricognizione sul portale del Ministero del Tesoro,

PROPONE

I. di approvare l'elenco di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, contenuto nell'allegato A alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di approvare l'esito della ricognizione effettuata alla data del 23 settembre 2016, come risultante nell'allegate schede alla presente proposta di deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

III. Di dare atto che la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;

IV. che l'esito della ricognizione di cui alla presente proposta di deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

V. che copia della conseguente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. E dell'art. 21, Decreto correttivo;

VI. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n.267/2000.

Data 20/09/2017

**Il Responsabile del Servizio
Associato Economico Finanziario**

- Anna Dott.ssa Pomare'

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza:

VISTO il Tuel;

CONSIDERATA la proposta di delibera meritevole di approvazione;

Sentito il **Sindaco-Presidente** il quale **CHIEDE** all'Assessore Zambelli Gnocco Ivan di presentare la proposta di deliberazione;

L'Ass. Zambelli Gnocco SPIEGA in sintesi i contenuti della proposta di delibera, passando in rassegna le schede allegate e facendo presente che le due società partecipate, come si può evincere dalle stesse schede, hanno tutti i requisiti previsti dal D. 1752016 e successive modifiche, in quanto i requisiti di fatturato, rapporto amministratori dipendenti e risultato d'esercizio sono pienamente in linea con la norma, quindi la proposta di delibera è di dare atto della ricognizione effettuata e di mantenere le quote societarie.

Il Consigliere De Martin Topranin Carlo CHIEDE al Sindaco, visto che si parla di partecipate, se ci sono novità sulla gara del gas, se c'è una posizione univoca di tutti i Comuni o c'è una decisione chiara;

Il Sindaco-Presidente RISPONDE che la discussione c'è stata e ci sono chiari indirizzi nel merito, ma che ancora la decisione non è stata formalizzata;

Il Consigliere De Martin Topranin Carlo rappresenta che sarebbe un introito importante per i soci;

Il Sindaco-Presidente REPLICA che dal punto di vista del vantaggio economico è indubbio, dal punto di vista dell'opportunità o meno di procedere in questo senso c'è anche qualcuno che può avere delle perplessità, perchè ci sarebbe comunque una perdita di competenze acquisite;

Dato atto che non vi sono richieste di intervento Il Sindaco-Presidente mette ai voti la proposta

Il Consiglio Comunale

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 10 consiglieri:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone, altresì, il relativo allegato, dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 10 consiglieri:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28/09/2017 N. 39

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni.”

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Comune di Comelico Superiore, li 22/09/17

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Anna POMARE)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Comune di Comelico Superiore, li 22/09/17

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Anna POMARE)

VERBALE N. 18 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL

25 settembre 2017

Il giorno 25 settembre 2017 il sottoscritto Revisore Unico del comune Dott. Stefano Tosato ha esaminato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n.175, formulando il seguente parere:

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

**SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS.
19.08.2016 N. 175**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ATTESO CHE:

l'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 , prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute , direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

che il comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4, comma 2, T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del citato articolo;

CONSIDERATO

Che entro il 30 settembre 2017 il Comune deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di cui all'articolo 20, comma 1 e 2 T.U.S.P. ;

VERIFICATO

che il Comune ha effettuato l'elenco delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, elenco oggetto di ricognizione ;


che la revisione straordinaria riguarda solo le partecipazioni detenute direttamente,

IL REVISORE DEI CONTI

Esprime parere favorevole in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune .

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Stefano Tosato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Tosato', written in a cursive style.

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

(TAIBI Dr. Giuseppe)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il: 9 OTT 2017

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 9 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(TAIBI Dr. Giuseppe)



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

- [] - che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267)
- [] - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data _____.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(TAIBI Dr. Giuseppe)



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE:

Il Comune partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società:

1. **BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.** con una quota dal 1,49%;
2. **BIM Infrastrutture S.p.A.** con una quota del 1,33%;

1. Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

La Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è partecipata al 1,49% dal Comune e al 100% dai comuni della provincia di Belluno.

La Società è stata costituita il 16 dicembre 2002 a seguito di scissione e trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno.

Si tratta di società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale* che svolge in via assolutamente prevalente l'attività di affidataria del Servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale "Alto Veneto".

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di queste società (lett. d).

La società detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- **11% del capitale sociale di Ascotrade S.p.A.**, con sede in Pieve di Soligo (TV), C.F. - P.I. 01201910260.

Ascotrade S.p.A. opera nel settore della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica e la relativa partecipazione deriva dall'atto di conferimento del ramo d'azienda vendita gas, avente efficacia dal 01/01/2007, dell'allora controllata BIMetano Servizi S.r.l..

- **16% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l.** (d'ora innanzi SIT), C.F. - P.I. 01034290252, con sede in Belluno. SIT è una società *in house*, che fornisce a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte acquedottistiche e fognarie, agli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08).

- **5,20% del capitale sociale di Viveracqua S.c. a r.l.** (d'ora innanzi Viveracqua), C.F. - P.I. 04042120230, con sede in Verona. Viveracqua è una società consortile costituita da 14 gestori del Servizio Idrico Integrato presenti nella Regione Veneto.

- **7,60% del capitale sociale di La Dolomiti Ambiente S.p.A.**, C.F. - P.I. 00878390251, con sede in Belluno. La Dolomiti Ambiente S.p.A. opera nel ramo della gestione dei rifiuti. La partecipazione in tale società era detenuta a suo tempo nel Consorzio Azienda BIM Piave Belluno ed è stata trasmessa a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in sede di trasformazione e contestuale scissione.

- **0,135% del capitale sociale di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.**, P.I. 00878390251, con sede in Belluno. BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., anch'essa società *in house* opera nel settore delle

energie rinnovabili e della distribuzione del gas naturale, oltre ad essere la società del patrimonio con riguardo alle reti gas. BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ne detiene una piccola quota in seguito all'operazione straordinaria di conferimento dei rami d'azienda relativi al settore idroelettrico e al servizio distribuzione gas naturale, avente efficacia dal 1° gennaio 2014.

2. Società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.

La Società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. è partecipata al 1,33% dal Comune al 100% dai comuni della provincia di Belluno, dal Consorzio BIM Piave Belluno e dalla società interamente pubblica BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

La Società è stata costituita il 16 dicembre 2002 a seguito di scissione e trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno.

Si tratta di società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale* che opera in via assolutamente prevalente nel settore del gas naturale, in veste di proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali costituenti l'apparato infrastrutturale dedicato alla distribuzione del gas, e che dal 01.01.2014 opera in qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

La società detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- **15% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l. (d'ora innanzi SIT), C.F. - P.I. 01034290252**, con sede in Belluno. SIT è una che fornisce a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte gas, agli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08). I costi delle prestazioni

- **99% del capitale sociale di Energie Comuni S.r.l. (d'ora innanzi EC), C.F. - P.I. 00293380259**, con sede in Belluno. EC detiene a sua volta il 100% del Capitale sociale di Idroelettrica Agordina S.r.l. C.F. - P.I. 01075600252, con sede in Belluno.

- **25% del capitale sociale di Valmontina S.r.l. C.F. - P.I. 01145190250**, con sede in Belluno. Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a conferimento da parte del Consorzio BIM Piave Belluno a far data dal 09/04/2014. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica.

- **20% del capitale sociale di Renaz S.r.l. C.F. - P.I. 00946200250**, con sede in Livinallongo del Col di Lana (BL). Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a fusione per incorporazione in BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. della società controllata Veneto Finanza S.r.l. a far data dal 24/12/2014.

La società è proprietaria di una centralina idroelettrica.

- **16% del capitale sociale di FIAC S.r.l. C.F. - P.I. 02555980305**, con sede in Sauris (UD). Tale partecipazione è stata acquisita in seguito ad atto di acquisizione di quote societarie del 03/12/2015. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica.

- **15% del capitale sociale di Seven Center S.r.l. C.F. 00344730288 - P.I. 03640120261**, con sede in Pieve di Soligo (TV). Tale partecipazione è stata conferita in uno con il ramo d'azienda relativo alla distribuzione gas da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con efficacia dal 01/01/2014. La società opera in tale settore offrendo a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. prestazioni specialistiche relative alla manutenzione delle reti e degli impianti afferenti alle reti gas

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 83001030259

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

TAIBI

Cognome:

GIUSEPPE

Recapiti:

Indirizzo:

Comune di Comelico Superiore, Via 6 novembre 43 - 32040 Comelico Superiore

Telefono:

043568813

Fax:

043568404

Posta elettronica:

segretario.comelico@cmcs.it

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

la società risulta affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente Autorità d'Ambito (ora Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" - A.T.O. "Alto Veneto"). I presupposti dell'affidamento "in house" sono stati adeguati nel tempo attraverso una conformazione mirata dell'impianto statutario. In un quadro del genere, che vede pienamente stabilizzata la sostenibilità giuridica dell'affidamento in corso, non è dubitabile la sussistenza delle condizioni di detenibilità della partecipazione societaria in quanto partecipazione afferente alla produzione di un servizio di interesse generale che rientra nell'ambito delle spettanze proprie delle amministrazioni locali, non da ultimo in considerazione del fatto che la proprietà delle reti, messe a disposizione del gestore ai sensi dell'art. 153 del T.U. dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006), risulta incedibilmente intestata ai singoli enti comunali (come dispone l'art. 143 del medesimo Testo Unico).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita quale organismo tenentario delle reti (e delle relative infrastrutture di pertinenza) concernenti lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o comunque di servizi di interesse generale. Come noto, la sua costituzione ha fatto applicazione di una previsione specifica della normativa in materia di enti locali, secondo la quale - come disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - "qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano". A seguito della costituzione iniziale, i Comuni soci hanno dato corso a progressive modifiche delle tavole statutarie al fine di adeguarne l'impostazione alla normativa sopravvenuta e di assicurare in tal modo una rispondenza della società alle esigenze proprie del controllo amministrativo da parte degli Enti partecipanti. Sotto questo profilo, anche le partecipazioni societarie indirette si configurano quale modalità di supporto all'ente per il tramite della produzione di servizi e di beni strumentali alle funzioni e ai compiti delle istituzioni locali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (a)

Denominazione società partecipata: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	153,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.411.495,00
2014	5.019.288,00
2013	1.214.847,00
2012	1.836.200,00
2011	2.040.378,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	6.895.934,00
Compensi amministratori	56.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.736,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	25.581.313,00
2014	24.732.400,00
2013	34.468.936,00
FATTURATO MEDIO	28.260.883,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	29,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	598.566,00
2014	981.129,00
2013	380.992,00
2012	248.082,00
2011	204.703,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.411.219,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	27.300,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	9.605.156,00
2014	10.469.667,00
2013	5.227.078,00
FATTURATO MEDIO	8.433.967,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.	Diretta	Servizio idrico integrato	1,49	<p>Si rimanda a quanto dichiarato nella scheda 03.01. con la conseguenza che la dismissione della partecipazione comporterebbe il venire meno dell'assetto giuridico-amministrativo sulla base del quale risulta definito l'affidamento in essere del servizio idrico integrato, tant'è che la legge di stabilità per il 2015 - legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - con il comma 615 dell'art. 1 ha novellato il comma 2 dell'art. 149 bis del citato T.U. dell'Ambiente in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del servizio idrico, statuendo che "l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".</p> <p>Ne consegue che, allo stato e - comunque - quantomeno sino alla permanenza dell'affidamento in parola, si palesa l'impossibilità di dismettere la partecipazione societaria in esame, segnatamente per la necessità di assicurare la diretta partecipazione degli enti nei termini richiesti dalla normativa richiamata.</p>

Dir_2	BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.	Diretta	distribuzione gas naturale - produzione energia elettrica da fonti rinnovabili	1,33	Si rimanda a quanto dichiarato nella scheda 03.02, con la conseguenza che allo stato la società è affidataria nel ATEM "Belluno" (corrispondente grosso modo con il territorio provinciale) del servizio di distribuzione del gas naturale in attesa che vengano esperite le relative gare previste dalla normativa di settore. Attualmente è impossibile, pertanto, prescindere da tale funzione collegata con un servizio pubblico a rete di rilevanza economica, anche ai fini del rispetto del D.lgs. 164/2000 e ss.mm.ii. e dei successivi decreti attuativi.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.